Pubblicato il 19/10/2020

N. 10638/2020 REG.PROV.COLL.
N. 13994/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13994 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Ferraù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del D.M. -OMISSIS-, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. -OMISSIS-, del Ministero della Salute relativo alla istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nella parte in cui impone il possesso del requisito dei trentasei mesi di attività lavorativa svolta negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;

per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti di presentare validamente la domanda di inserimento negli elenchi ad esaurimento relativi alla figura professionale di massofisioterapista, con conseguente declaratoria di illegittimità del D.M. impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Vista la memoria depositata in data -OMISSIS-dal difensore dei ricorrenti, nella quale si evidenzia che nell'epigrafe del ricorso è stato riportato erroneamente il nominativo di uno dei ricorrenti (-OMISSIS-);

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nella prospettiva di parte ricorrente, come da ultimo specificata in occasione della odierna udienza pubblica, l'art. 5 del gravato decreto ministeriale sarebbe illegittimo, in quanto riguardante talune figure (massofisioterapisti) non più annoverabili nella categoria delle "professioni sanitarie" – cui esclusivamente si riferisce l'art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018 – ma in quella degli "operatori di interesse sanitario" (la cui disciplina è riservata altresì alla competenza regionale, ai sensi dell'art. 117 Cost.);

Considerato che l'anelata caducazione del predetto art. 5 si rifletterebbe positivamente sugli odierni ricorrenti, ma non anche su tutti quegli altri soggetti, che, qualora già iscritti nell'elenco ivi previsto (in quanto risultati in possesso dei prescritti requisiti), ne risulterebbero inevitabilmente danneggiati;

Considerato pertanto di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 del D.M. -OMISSIS-;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero di questi ultimi, occorre disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, del c.p.a. - ordinando ai ricorrenti di integrare il contraddittorio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale Internet del Ministero della salute nonché su quello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami dovrà essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sui predetti siti dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

b) il numero di Registro Generale del procedimento;

c) il nominativo delle parti ricorrenti;

d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati;

e) l'elenco nominativo dei controinteressati e il testo integrale del ricorso;

f) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con la precisazione che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di

registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Lazio - Roma " della sezione "T.A.R.";

- le parti ricorrenti dovranno richiedere l'inserimento del predetto avviso sul sito Internet, tramite apposita istanza al Ministero della salute ed alla Federazione Nazionale TSRM nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria di questo Tribunale, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi alla scadenza del predetto termine (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai predetti siti Internet sino alla definizione del giudizio davanti a questo Tribunale;

Impregiudicata ogni altra decisione che verrà eventualmente adottata, mediante accordo Stato – Regioni, in merito all'ordinamento e alla disciplina della figura degli operatori di interesse sanitario;

Ritenuto di fissare la pubblica udienza del 4 maggio 2021 per la prosecuzione nel merito della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- Ordina alle parti ricorrenti di provvedere alla integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;

- Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 maggio 2021.

Compensa le spese della presente fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Paolo Marotta	**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.